



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14 comma 2, lett. b) e l'art. 29, comma 6;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016, e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4169 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Fisica, già istituito con Decreto Rettorale n. 3560 del 12/11/2012;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Fisica*, emanato con Decreto Rettorale n. 100 dell'11/01/2013;

VISTO il Decreto Rettorale n. 3452 del 12/10/2015 con il quale il predetto *Dipartimento di Fisica* ha assunto la nuova denominazione di *Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini"*;

VISTA la Delibera n. 21 del 02/02/2016 con la quale il Senato Accademico nell'approvare, subordinatamente all'acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica del sopra citato Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento ha conferito mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTA la Delibera n. 51 del 01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica del suddetto Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento conferendo mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTA la Delibera n. 17 del 22/02/2017 con la quale, in virtù dei sopra citati Deliberati degli Organi di governo dell'Ateneo, il Consiglio del Dipartimento di Fisica "*Ettore Pancini*" ha deliberato di approvare le modifiche di carattere formale al sopra citato Regolamento di Dipartimento, al fine di adeguarne il testo alle modifiche apportate al Regolamento quadro sui Dipartimenti, nonché di eliminare dal Regolamento stesso i relativi allegati, e, in particolare, l'Allegato con i nomi delle "Sezioni";

RITENUTO quindi, opportuno adeguare il testo del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Fisica alle modifiche del suddetto Regolamento di Ateneo nonché alle modifiche di carattere formale proposte dal predetto Dipartimento con la sopra citata Delibera n. 17/2017;

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Fisica*, emanato con D.R. n. 100 dell'11/01/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ed è ridenominato *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini"*.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 100 dell'11/01/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI"

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Dipartimento di Fisica (nel seguito, "Dipartimento") in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità* e dell'Ateneo.

Art. 2 – Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di Fisica ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto rettorale n. 3560 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore Generale.
4. Ai sensi del successivo art. 17, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

Art. 3 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della ricerca e della didattica nei campi della fisica e delle discipline affini, nonché delle tecnologie derivate dalla fisica, quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento.
2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del DM 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo comma 6.
3. Nei campi di competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica e ne coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.
4. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.
5. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il Dipartimento:
 - a) elabora, secondo le modalità di cui all'art. 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e rapporti con il territorio;
 - b) valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
 - c) opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui alla L. 241/90.
6. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al



Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I settori scientifico disciplinari di riferimento ed i settori funzionali al progetto culturale di Dipartimento sono quelli indicati nel Decreto rettorale n. 3560 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.

7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.
8. Il Dipartimento predispone le condizioni per lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.
9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni secondo quanto sancito dall'art. 29 comma 7 dello Statuto.

Art. 4 – Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità* e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento, con delibera del Consiglio, assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L'assegnazione dei compiti didattici da parte di Dipartimenti che fanno parte di una Scuola deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola stessa. Il Senato Accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. Il Direttore del Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e controllando l'attuazione del piano.

Art. 7 – Trasparenza e Informazione

1. In conformità all'art. 7 dello Statuto, il Dipartimento garantisce la trasparenza dei processi decisionali e gestionali con una corretta e tempestiva informazione.
2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicità e trasparenza sono il sito web di Dipartimento e l'Albo ufficiale del Dipartimento, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale.



3. I verbali delle adunanze degli organi collegiali, delle commissioni e dei gruppi di lavoro nominati dalla Giunta o dal Consiglio possono essere consultati dai membri del Dipartimento, nel rispetto delle previsioni di legge, e sono resi pubblici entro sette giorni dalla loro approvazione. Tale consultazione può essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Dipartimento nell'area riservata al personale.

TITOLO II – ORGANI

Art. 8 – Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - a. il Consiglio del Dipartimento (nel seguito, "Consiglio");
 - b. il Direttore del Dipartimento (nel seguito, "Direttore");
 - c. la Giunta del Dipartimento (nel seguito, "Giunta").
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 9 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a. promuove le attività del Dipartimento;
 - b. elegge il Direttore del Dipartimento;
 - c. approva la proposta di budget economico e degli investimenti ed il consuntivo;
 - d. formula richieste al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 29 comma 13 lett. c) dello Statuto, per l'assegnazione di risorse finalizzate all'attivazione di procedimenti di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori ed espleta le relative procedure secondo le condizioni e le modalità specificate dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali;
 - e. propone l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale, anche d'intesa con altri Dipartimenti, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico del corso, secondo la normativa vigente e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 lett. e) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. Ciascun professore e ricercatore può contribuire nei vari corsi di studio attivati nel rispetto delle norme sulla sostenibilità dei corsi di studio, definite dal Ministero;
 - f. propone l'istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei; l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge; l'istituzione di corsi di Master universitari, che, una volta istituiti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio;
 - g. assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto previsto dall'art. 5;
 - h. fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili e per l'utilizzazione delle attrezzature;
 - i. decide sulla gestione e sulla finalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e acquisite;
 - j. approva il Piano triennale di sviluppo e programmazione e ove necessario ne adegua le previsioni, secondo quanto previsto dal § 6;
 - k. valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
 - l. approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento;
 - m. approva i regolamenti interni di sua competenza;
 - n. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto dell'Ateneo e dai Regolamenti;





3. al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la *gestione* complessiva, il Consiglio di Dipartimento può assegnare ai propri componenti specifiche funzioni. Nel rispetto dei principi di informazione, pubblicità e trasparenza la lista di tali incarichi è pubblicata sul sito web di Dipartimento.

Art. 10 – Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b. un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
 - c. i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori purché sia prevista la presenza di almeno 1 rappresentante per i corsi di dottorato incardinati nel Dipartimento, secondo modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo; i rappresentanti di cui al presente punto durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
 - d. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
 - e. un rappresentante degli assegnisti di ricerca, il cui mandato ha durata corrispondente a quella dell'assegno di ricerca.

Art. 11 – Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente per una sola volta.
2. Il Direttore:
 - a. ha la rappresentanza del Dipartimento;
 - b. convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;
 - c. cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - d. stabilisce, nei limiti delle competenze dipartimentali, i criteri per l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in dotazione al Dipartimento;
 - e. è responsabile dell'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;
 - f. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali*, il Direttore può adottare, per necessità ed urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, che sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive. I provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono pubblicati sul sito web di Dipartimento nell'area riservata al personale.

Art. 12 – Vicedirettore

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali*, il Direttore designa tra i professori afferenti al Dipartimento un Vicedirettore che ne esercita le funzioni in caso di impedimento per causa di forza maggiore o di assenza comunicata formalmente al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. In caso



di scadenza naturale del mandato, il Vicedirettore cessa dall'ufficio insieme con il Direttore. In caso di anticipata cessazione del Direttore, il vicedirettore resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Direttore ai sensi dell'art. 23 comma 9 del Regolamento di Ateneo sopra citato.

Art. 13 – Giunta di Dipartimento

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 15 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali*, la Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio e, sulla base di apposita delibera, può da esso ricevere specifiche deleghe con oggetto determinato, fatta eccezione per tutto quanto attiene alle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori e per l'attribuzione dei carichi didattici ai professori ed ai ricercatori.
2. In particolare la Giunta svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone la proposta di budget economico e degli investimenti ed il consuntivo, da sottoporre ad approvazione del Consiglio;
 - b) sottopone al Consiglio di Dipartimento il Piano triennale di sviluppo e programmazione di cui all'art. 6;
 - c) predispone annualmente, sulla base del Piano triennale di sviluppo e programmazione, la valutazione dei risultati raggiunti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - d) vista la programmazione ed i risultati della valutazione, formula proposte al Consiglio di Dipartimento sulla richiesta di indizione di bandi di concorso per assegni di ricerca, sulla richiesta di risorse per l'attivazione di procedimenti di chiamata di professori e ricercatori e sulla proposta di chiamata;
 - e) propone al Consiglio di Dipartimento l'approvazione di contratti e convenzioni;
 - f) formula proposte al Consiglio di Dipartimento sulla istituzione e attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale, di corsi di dottorato di Scuole di Specializzazione e di corsi di Master universitari;
 - g) propone al Consiglio i Regolamenti interni del Dipartimento;
 - h) propone al Consiglio di Dipartimento la ripartizione dei fondi da destinare alle attività nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio, necessari per il funzionamento e per i servizi correlati;
 - i) sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte di utilizzazione degli spazi assegnati al Dipartimento;
 - j) propone al Consiglio la distribuzione dei carichi didattici a ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali;
 - k) propone al Consiglio di Dipartimento i membri dei Collegi dei docenti per quei Dottorati di Ricerca che vedono coinvolto il Dipartimento.
3. Per rendere più efficace il proprio funzionamento la Giunta nomina una Commissione Didattica che opera di concerto con gli altri organi dipartimentali.
4. La Giunta può costituire Commissioni e Gruppi di lavoro con mandato a termine su temi specifici di propria competenza. Il mandato di tali Commissioni, che operano di concerto con gli altri organi dipartimentali, ha durata non superiore a quello della Giunta.
5. Il Direttore può delegare a membri della Giunta la responsabilità di particolari settori di attività del Dipartimento.
6. Ove sia necessario formulare valutazioni di persone, aree e attività del Dipartimento, la Giunta sottopone preventivamente all'approvazione del Consiglio una proposta sui criteri e le procedure da adottare. Tali procedure possono prevedere la raccolta del parere di esperti esterni

Art. 14 - Composizione della Giunta di Dipartimento

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali*, la Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a. Direttore;
 - b. un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
 - c. Vicedirettore, con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti;



- d. dodici componenti eletti tra i professori e ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento, in modo da assicurare la rappresentanza paritaria di professori ordinari, associati e ricercatori nonché la rappresentanza di genere.
2. L'elezione, la nomina e la sostituzione dei componenti elettivi della Giunta avviene secondo quanto stabilito dal suddetto art. 16 del citato Regolamento di Ateneo.

Art. 15 – Commissioni per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, può istituire una Commissione per il Coordinamento didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 29, comma 12, dello Statuto e dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento.

Art. 16 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento.

Art. 17 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

Art. 18 – Ulteriori disposizioni sulla costituzione e il funzionamento degli organi

1. Ulteriori disposizioni sulle modalità di costituzione e di funzionamento degli organi sono fissate dal *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*. In particolare, sono ivi fissate le modalità di elezione del Direttore e della Giunta, le modalità di costituzione del Consiglio, i diritti e i doveri e le garanzie dei membri del Dipartimento nel relazionarsi con tali organi, le incompatibilità tra le cariche, le modalità di funzionamento della Giunta e del Consiglio di Dipartimento e di votazione delle sue delibere, le modalità di nomina dei predetti organi, le funzioni del Vicedirettore e l'organizzazione amministrativa del Dipartimento.

TITOLO III – DIDATTICA

Art. 19 – Istituzione e gestione dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Nel rispetto di quanto disposto dal *Regolamento didattico di Ateneo*, il Dipartimento gestisce la didattica secondo le modalità di seguito specificate.
2. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale (nel seguito corsi di studio) secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. e) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. Ciascun professore e ricercatore può contribuire nei vari corsi di studio attivati nel rispetto delle norme sulla sostenibilità dei corsi di studio, definite dal Ministero.

Art. 20 – Corsi di Master, Scuole di specializzazione e altre attività didattiche

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello, di Scuole di Specializzazione o di altri corsi specifici in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dalle normative nazionali in materia. Il corso, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite una Commissione di coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.





Art. 21 – Dottorati di ricerca


1. Il Dipartimento concorre all'istituzione e gestione di Dottorati di Ricerca nel campo della Fisica e in altre aree scientifiche di suo interesse, secondo quanto fissato dalla normativa nazionale e dai regolamenti di ateneo in materia.

Art. 22 – Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica è una commissione consultiva della Giunta, costituita dai Coordinatori dei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento e da altri quattro membri nominati dalla Giunta. Questi devono essere scelti in modo da rappresentare le esigenze didattiche di tutti i corsi di Fisica dell'Ateneo. Almeno uno di questi quattro deve essere scelto tra i Coordinatori dei Corsi di Dottorato o delle Scuole di Specializzazione o di altri Corsi attivati dal Dipartimento.
2. La Commissione Didattica ha la medesima durata fissata per la Giunta e si rinnova contemporaneamente ad essa.
3. Il Presidente è eletto dalla Commissione Didattica tra i propri componenti.
4. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
5. La Commissione Didattica:
 - a) svolge funzioni di coordinamento tra i diversi Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento.
 - b) propone il piano di attribuzione dei carichi didattici dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - c) svolge funzioni di collegamento con i corsi incardinati in altri dipartimenti;
 - d) elabora ogni anno un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio sullo stato della didattica dipartimentale, sulla valutazione dei docenti, sullo stato delle strutture didattiche;
 - e) sulla base del documento approvato, formula proposte relative al potenziamento e all'adeguamento delle strutture didattiche;
 - f) esprime parere relativamente alle esigenze didattiche sulla destinazione di posti di professori e di ricercatori universitari;
 - g) esprime pareri su altri argomenti di carattere didattico proposti dalla Giunta o dal Consiglio.

TITOLO IV - RICERCA

Art. 23 – Assegni di Ricerca

1. Il Dipartimento può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Ai sensi delle Leggi vigenti e dei regolamenti di Ateneo in materia, gli assegni possono essere attribuiti mediante le seguenti procedure di selezione pubblica:
 - a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del Dipartimento per i quali i candidati presentano un progetto di ricerca;
 - b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.
2. Per i casi relativi alla lettera a) del comma precedente, il Consiglio di Dipartimento ripartisce le risorse ad esso attribuite tra le aree scientifico - disciplinari ad esso afferenti, in base alle loro effettive esigenze ed ai criteri di valutazione della qualità e produttività precedentemente determinati ed approvati.
3. Quote di assegni di ricerca possono essere riservate a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. I titolari di assegno svolgono la loro attività: per i casi relativi alla lettera a) del comma 1, nell'ambito del progetto di ricerca da essi presentato e da realizzare con uno dei gruppi di ricerca attivi nel Dipartimento; per i casi relativi alla lettera b) dello stesso comma, nell'ambito del programma di ricerca che ha finanziato l'assegno. A tale fine hanno diritto di avvalersi delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture, nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca, di cui al comma successivo. 



5. Il Consiglio di Dipartimento a individua, per ogni titolare di assegno, un professore di ruolo o ricercatore di ruolo universitario, responsabile delle attività di ricerca sotto la cui direzione devono essere svolte le attività stesse. Nei casi di cui alla lettera b) del secondo comma, il Consiglio individua il responsabile su indicazione del responsabile locale del progetto che finanzia l'assegno.
6. Il responsabile delle attività di ricerca propone il piano annuale delle attività del progetto da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio di Dipartimento può affidare al titolare dell'assegno, su proposta del responsabile delle attività di ricerca, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di studio, che comunque non comprometta l'attività di ricerca. Le attività didattiche non possono eccedere i limiti fissati dall'Ateneo e sono svolte sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari. La collaborazione didattica è facoltativa e su base volontaria da parte del titolare dell'assegno, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo.
7. I titolari di assegno sono tenuti a presentare annualmente al Dipartimento una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, vistata dal responsabile della ricerca. Sono tenuti inoltre, al termine dell'assegno, a presentare una relazione conclusiva.
8. Al termine dell'assegno, il Consiglio di Dipartimento esprime una valutazione sull'attività svolta dal titolare in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 24 – Soggetti esterni al Dipartimento

1. Nei settori di competenza e nei limiti fissati dalla normativa nazionale e dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, il Dipartimento può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio. Modalità di funzionamento e di esercizio delle predette attività sono definite dal Dipartimento con proprio regolamento, in armonia con la normativa di Ateneo, che può prevedere anche l'accesso e l'uso delle strutture dipartimentali da parte di non appartenenti all'Università.
2. I non appartenenti all'Università che intendono accedere e utilizzare le strutture dipartimentali, devono essere autorizzati dal Direttore e garantire, anche sulla base di convenzioni stipulate dal Dipartimento con gli Enti pubblici e privati nel cui interesse operano e con esplicito nulla osta del datore di lavoro, la propria copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile per danni ai terzi.

TITOLO V - STRUTTURE E NORME DI SICUREZZA

Art. 25 – Strutture dipartimentali

1. Per il funzionamento e il supporto alle attività di ricerca e didattiche, il Dipartimento si avvale di strutture dipartimentali e di servizi.
2. Per ciascuna struttura è nominato un coordinatore ed un responsabile.
3. Il coordinatore propone al Direttore le modalità di gestione della struttura, esercita funzioni di vigilanza sull'attuazione dei criteri fissati e gestisce il personale afferente alla struttura, su delega esplicita del Direttore. E' nominato dal Direttore con delibera della Giunta, tra il personale docente e ricercatore o tra il personale laureato non docente
4. Il responsabile è nominato dal Direttore su delibera del Consiglio di Dipartimento, sovrintende al funzionamento della struttura e svolge di norma i compiti del preposto previsti dai regolamenti sulla sicurezza del lavoro emanati dall'Ateneo ai sensi della vigente normativa in materia. In particolare, regola l'accesso alla struttura e assicura che l'uso e la manutenzione delle apparecchiature utilizzate siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro.
5. Per i laboratori di ricerca, le funzioni di coordinatore e di responsabile possono essere riunite nella stessa persona.
6. A seguito e per effetto di convenzioni con Enti pubblici e privati, che svolgano attività nella sede del Dipartimento anche con personale proprio, possono essere regolamentate con apposite delibere forme di collaborazione fra gli enti nella gestione dei propri servizi tecnici, come stabilito nelle rispettive convenzioni e nel rispetto delle prerogative e degli obblighi di legge dei rispettivi datori di lavoro.



Art. 26 – Norme di sicurezza

1. Il Direttore è responsabile del rispetto della normativa vigente per quanto riguarda gli impianti e le condizioni di lavoro da parte dei dipendenti universitari, degli associati alle ricerche del Dipartimento, degli studenti e degli ospiti autorizzati.
2. In particolare, la detenzione e l'uso di sorgenti radioattive e macchine radiogene in locali del Dipartimento sono autorizzati dal Direttore che provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
3. La responsabilità del Direttore riguarda tutte le attività che si svolgono in locali del Dipartimento qualunque sia l'origine del finanziamento utilizzato per l'acquisizione delle apparecchiature e per lo svolgimento delle ricerche con l'eccezione dei locali affidati con atto formale a terzi, che devono indicare esplicitamente la figura del responsabile delle norme di sicurezza. In tal caso essi si assumono gli obblighi e le responsabilità previste dalla legge anche nei confronti dei dipendenti universitari, degli studenti e degli ospiti autorizzati che frequentano i locali ad essi affidati.
4. Le convenzioni stipulate tra il Dipartimento e gli Enti pubblici e privati in esso ospitati devono contenere esplicitamente l'obbligo degli Enti convenzionati al rispetto delle norme di sicurezza del Dipartimento secondo le indicazioni dei commi precedenti.
5. Ai fini di quanto previsto nel primo comma, il Direttore nomina i responsabili di cui al co. 2 del precedente art. 25. Il responsabile sovrintende alle attività che si svolgono nei locali a lui affidati. In particolare, regola le norme di accesso e assicura che l'uso e la manutenzione delle apparecchiature utilizzate siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il consiglio può preventivamente deliberare a maggioranza semplice di ammettere l'espressione di voto anticipato o per corrispondenza, con modalità che salvaguardino la segretezza del voto. Le modifiche approvate sono trasmesse ai competenti organi accademici per l'approvazione finale ed il regolamento modificato è emanato con decreto del Rettore.
2. Non costituiscono modifiche del Regolamento le variazioni degli allegati di questo regolamento. Tali variazioni sono approvate immediatamente su deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 28– Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.

